Manovra economica "Salva Italia": Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

G.U. n. 284 del 6/12/2011 – Supplemento Ordinario n. 251

ARGOMENTO	RIASSUNTO	ARTICOLO	ENTRATA IN VIGORE
Aiuto alla crescita economica (Ace)	Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese viene consentito di dedurre dal reddito imponibile il rendimento del capitale di rischio (capitale proprio). L'ammontare deducibile corrisponde al "rendimento nozionale del nuovo capitale proprio" che si determina applicando l'aliquota percentuale del 3% (per i primi tre periodi d'imposta di applicazione) alla variazione in aumento del capitale proprio (di rischio) rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010. Per il primo periodo di applicazione, il capitale di riferimento al 31/12 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione è considerato incremento tutto il patrimonio conferito Conseguentemente gli incrementi di patrimonio realizzati mediante nuovi apporti di capitale o utili d'esercizio reinvestiti (non prelevati) determinano una riduzione del prelievo IRES/IRPEF. Sono interessate alla disposizione agevolativa le società di capitali e gli Enti commerciali di cui all'Art. 73, comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. 917/1986, le stabili organizzazioni in Italia di società non residenti, le imprese individuali e le società di persone (snc e sas) in contabilità	**Art. 1**	Dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2011

	ordinaria. Il provvedimento anticipa quanto previsto dall'Art. 7 del DDL di delega al governo per la riforma fiscale e richiama, pur essendo connotato da modalità applicative diverse, le finalità ed alcuni criteri di determinazione della DIT (Dual Income Tax).		
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani	Le nuove disposizioni introdotte prevedono: • l'integrale deducibilità ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF) della quota dell'IRAP "dovuta" in riferimento al costo del lavoro; • agevolazioni IRAP per l'assunzione di lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Integrale deducibilità La quota deducibile viene calcolata in riferimento alle spese per il personale dipendente al netto delle deduzioni previste dall'art. 11, comma 1 lett a), 1 bis, 4 bis e 4 bis 1 del D.lgs 446/1997. Nello specifico, si tratta delle deduzioni per il costo del lavoro, delle deduzioni per le imprese autorizzate all'autotrasporto e delle deduzioni dalla base imponibile. Attualmente, ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuta la deducibilità di un importo pari al 10% dell'IRAP "dovuta " in presenza di costi del personale o di interessi passivi. Dovranno essere fornite precisazioni in merito alla deducibilità della quota IRAP relativa agli interessi passivi attualmente ricompresa nella determinazione forfettaria del 10%. Agevolazioni per assunzioni di lavoratrici e di giovani di età inferiore ai 35 anni Occorre premettere che l'attuale	**Art. 2**	Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2011

	normativa (Art. 11 comma 1, lett. a) D.lgs 446/1997) consente ai soggetti passivi IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti, in concessione e a tariffa, in determinati settori (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti) di dedurre un importo pari a 4.600 €, su base annua, per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta. In presenza di lavoratrici e di giovani di età inferiore ai 35 anni tale ammontare viene elevato a 10.600 €. In presenza di lavoratrici e di giovani di età inferiore ai 35 anni nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tale ammontare viene elevato a 15.200 €. Di fatto, viene previsto un incremento di 6.000 € delle deduzioni spettanti per favorire tali tipologie di occupazione.		
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali	La detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia diventa una agevolazione a regime e non a scadenza come prevista dall'attuale legislazione (si ricorda che nel tempo è stata più volte prorogata). Analogamente diventa strutturale anche la detrazione del 36% sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. Le suddette detrazioni sono previste dal nuovo articolo 16 bis del D.P.R. 917/1986 e mantengono gran parte delle loro caratteristiche circa i contenuti e le modalità di applicazione. Da un primo esame della disposizione, in riferimento alle spese di ristrutturazione edilizia: • viene confermata la percentuale del 36% e la sua applicazione in riferimento ad un limite di	**Articolo 4**	**Dal 1 gennaio 2012**

	48.000 € • vengono considerati agevolabili anche gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi in presenza di dichiarazione di stato di emergenza • tra le spese sostenute sono ricomprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici • la detrazione è prevista in 10 quote annuali indipendentemente dall'età del soggetto che ha sostenuto le spese Viene prevista la proroga di un anno della <u>detrazione del 55%</u> per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio che si applicherà pertanto anche per l'anno 2012: <u>A decorrere dall'anno 2013</u>, per tali interventi, si applicherà la detrazione del 36% prevista dal nuovo articolo 16 bis, comma 1, lett. h) del TUIR.		
Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie	Prevede la revisione delle modalità di determinazione dell'Indicatore delle situazione economica equivalente (ISEE) attraverso la pubblicazione di un decreto non regolamentare del Presidente del consiglio dei ministri. Nel medesimo decreto devono essere individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonchè le prestazioni assistenziali e il valore ISEE entro il quale si avrà diritto ad usufruire delle previdenza, con decorrenza 01 gennaio 2013.	**Articolo 5**	Emanazione di un DPCM non regolamentare entro maggio 2012.
Regime premiale per favorire la trasparenza	<u>Regime premiale</u> La disposizione istituisce un nuovo regime opzionale, semplificato ed agevolato per i seguenti soggetti: • artisti e professionisti anche in forma associata	**Articolo 10**	

	• imprenditori individuali anche in impresa familiare • società di persone In sintesi vengono proposte semplificazioni amministrative/contabili e l'assistenza negli adempimenti fiscali da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Sono previste disposizioni volte a favorire la trasparenza e l'emersione della base imponibile. Vengono infatti riconosciuti benefici fiscali e amministrativi nei confronti degli esercenti arti e professioni anche non iscritti ad albi e degli imprenditori (sia individuali che società di persone) qualora gli stessi adempiano ad una serie di obblighi di trasparenza. Gli adempimenti richiesti consistono: • nell'invio telematico (diretto o tramite intermediario abilitato) all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fatturazione • nell'istituzione di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività esercitata La scelta di utilizzo delle suddette modalità deve esplicitamente essere effettuata mediante apposita opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle stesse. I benefici consistono in: • semplificazione degli adempimenti amministrativi • assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria • accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA • per i contribuenti non		

	soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all'Art. 39, primo comma lett. d) D.P.R. 600/1973 e 54, secondo comma ultimo periodo, D.P.R. 633/1972 • riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento La specifica identificazione dei benefici in materia di IVA e degli obblighi concernenti il sostituto d'imposta viene rinviata all'emanazione di apposito provvedimento. Nello stesso potranno essere previsti: • la predisposizione automatica da parte dell'agenzia delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA • la predisposizione automatica da parte dell'agenzia del modello 770 semplificato, del modello CUD, e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché la gestione degli esiti dell'assistenza fiscale • la soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale • l'anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, l'abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 € e l'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA. Inoltre, per le imprese <u>non in contabilità ordinaria</u>: • la determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa (ovvero determinazione in base alla differenza tra elemeti attivi e passivi effettivamente		

	percepiti/sostenuti nel periodo di riferimento) e la predisposizione in forma automatica delle dichiarazioni IRPEF e IRAP • l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini IRPEF e IRAP e del registro dei beni ammortizzabili • l'esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA. Per i contribuenti che avendo esercitato l'opzione non rispettano la trasparenza richiesta sono previste sanzioni amministrative e, al verificarsi di determinate condizioni, la perdita dei benefici: Le norme di attuazione sono demandate a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate (da emanare entro 180 gg dal 6/12/2011) <u>Studi di settore</u> Sono previste limitazioni ai poteri di accertamento nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore purchè gli stessi abbiano: • regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti • la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio/i di settore applicabile/i. Nei confronti dei predetti contribuenti infatti: • sono preclusi gli accertamenti basati su presunzioni semplici		

	• è ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA • la determinazione sintetica del reddito complessivo (redditometro) è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. Le limitazioni ai poteri di accertamento operano in riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 e successive mentre rimane applicabile la disciplina previgente in riferimento agli accertamenti relativi ad annualità pregresse.		
Emersione di base imponibile	<u>Accertamento</u> (comma 1) Viene introdotta la fattispecie criminosa di "esibizione o trasmissione di atti e documenti falsi in tutto o in parte o di fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero" alla quale si applicano le disposizioni penali contenute nel Testo Unico delle "disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000). Tale fattispecie si può verificare in occasione di richieste formulate dall'Amministrazione Finanziaria nell'esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA (Artt. 32 e 33 D.P.R. 600/1973 e Artt. 51 e 52 D.P.R. 633/1972). <u>Comunicazioni periodiche delle operazioni finanziarie</u> (comma 2) Sono resi più stringenti gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria posti in capo agli operatori finanziari di cui all'Art. 7 del D.P.R. 605/1973. Dal 1/1/2012 infatti, gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente anche tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari nonché l'importo delle	**Articolo 11**	**1/1/2012**

	operazioni. Le suddette informazioni potranno essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate anche per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. <u>Controllo amministrativo</u> (comma 7) Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nelle attività di controllo, viene disposto che i controlli amministrativi in forma di accesso sono oggetto di programmazione da parte degli Enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Vengono conseguentemente eliminate le disposizioni che: • rendevano obbligatoria l'unificazione dei controlli • ponevano limiti alla loro durata (al massimo con cadenza semestrale , per non più di 15 giorni) • qualificavano gli atti compiuti in violazione dei suddetti principi, per i dipendenti pubblici, come illecito disciplinare. <u>Consigli Tributari</u> (commi da 8 a 10) Le norme che impongono la costituzione dei Consigli tributari da parte dei comuni sono abrogate: in tale contesto viene eliminata la disposizione che aveva legato l'aumento al 100% dell'aliquota di compartecipazione dei comuni in materia di lotta all'evasione all'istituzione, entro il 31/12/2011, dei suddetti Consigli Tributari.		
Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante	E' stato nuovamente ridotto il limite per la tracciabilità dei trasferimenti di denaro contante e dei titoli al portatore. **La nuova soglia è fissata in 1.000 €.** <u>Le operazioni di ammontare pari o superiore a tale limite quindi non possono essere regolarizzate in contanti o con titoli al portatore.</u>	**Articolo 12**	**6/12/2011**

	In particolare è previsto: • il divieto di trasferimento di denaro contante e di libretti di deposito bancario o postale al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 € (a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane SPA); • l'obbligo di indicare negli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 € il nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; • il divieto di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 €. La modifica normativa introduce anche una proroga del termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 € devono essere estinti o, in alternativa, il loro saldo deve essere ridotto al di sotto del suddetto limite. Tale nuovo termine viene ora fissato al 31 dicembre 2011. Inoltre per favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento e per ridurre i costi finanziari ed amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante, viene previsto che le operazioni di pagamento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni centrali, e locali e dei loro enti, siano effettuate mediante l'utilizzo di strumenti telematici.		

	I pagamenti delle P.A. devono essere effettuati in via ordinaria mediante accreditamento sui c/c bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. I pagamenti per cassa non possono comunque superare l'importo di 500 euro.		
Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria	IMU La disposizione anticipa parzialmente ed in via sperimentale, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dal provvedimento sul "federalismo municipale" (D.lgs 23/2011). Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze. Di fatto, dal 1/1/2012, l'IMU sostituirà l'ICI ma rispetto alla sua applicazione sono state inserite modifiche che avranno rilevanza positiva sul gettito. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile che, in riferimento agli immobili con rendita catastale, è determinato, come per l'ICI, applicando alla rendita catastale rivalutata, i nuovi coefficienti previsti dalla nuova disposizione in commento e cioè: • Fabbricati cat. A, C2, C6 e C7 esclusi A10: Rendita x 1,05 x 160 • Fabbricati cat. B, C3, C4 e C5: Rendita x 1,05 x 140 • Fabbricati cat. A10: Rendita x 1,05 x 80 • Fabbricati cat. D: Rendita x 1,05 x 60 • Fabbricati cat. C1: Rendita x 1,05 x 55 • Terreni agricoli: reddito dominicale x 1,25 x 120 Rimane applicabile la disciplina ICI per la determinazione della base imponibile riferibile ai fabbricati	**Articolo 13, commi 1-17**	

	categoria D non censiti e per le aree edificabili. Viene prevista anche una rimodulazione delle aliquote applicabili, mantenendo la possibilità per i Comuni di variare le stesse, in aumento o in diminuzione, entro determinati limiti percentuali. Tale facoltà deve essere adottata con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Le aliquote previste sono: • 0,76%: aliquota di base (possibilità modifica comuni: +/- 0,3%) • 0,4%: aliquota abitazione principale e sue pertinenze (possibilità modifica comuni: +/- 0,2%) • 0,2 %: aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (possibilità modifica comuni: +/- 0,1%) Sono previste riduzioni dell'aliquota di base (fino a 0,4%) anche in riferimento ad immobili non produttivi di reddito fondiario, di immobili posseduti da soggetti IRES, di immobili locati. In riferimento all'abitazione principale e alle sue pertinenze è prevista una detrazione pari a € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale è presente tale destinazione. I comuni possono deliberare l'aumento della suddetta detrazione fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta, ma, in tal caso, non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria (0.76%) per le unità immobiliari tenute a disposizione. Il gettito IMU viene ripartito tra lo Stato e i comuni; allo Stato viene infatti attribuita una quota pari alla metà dell'importo ottenuto applicando l'aliquota base (0,76%) alla base imponibile di tutti gli immobili, ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali.		

	Addizionale comunale IRPEF Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per la suddetta addizionale occorre fare riferimento all'aliquota e alle eventuali soglie di esenzione determinate nella misura vigente per l'anno precedente. Tale modalità è possibile qualora i Comuni non abbiano disposto variazioni con delibera pubblicata entro il 20 dicembre precedente all'anno di riferimento. Tale termine, attualmente fissato al 31 dicembre, è stato modificato dalla disposizione in commento. Viene inoltre definito che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti per l'applicazione dell'IRPEF. Conseguentemente, è esclusa la possibilità di prevedere scaglioni non coincidenti con quelli statali, come invece era ammesso dall'Art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011.		
(Diversa attribuzione della compartecipazione IVA ai comuni)	NO	**Articolo 13, commi 18 e 19**	
Fabbricati rurali	Fabbricati rurali Viene posticipato al 31/3/2012 il termine del 30/9/2011 per la presentazione, all'Agenzia del territorio, della domanda di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati. L'agenzia del territorio procederà all'assegnazione della categoria catastale entro il 30/6/2012. Viene inoltre posticipato al 30/6/2013 il termine del 30/11/2012 entro il quale l'Amministrazione può negare l'attribuzione della categoria catastale richiesta, obbligando conseguentemente il richiedente al versamento delle imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni.	**Articolo 13, comma 21**	
Istituzione del tributo	Dal 01/01/2013 istituzione in tutti i	**Articolo 14**	**1/1/2013**

comunale sui rifiuti e sui servizi)	comuni del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e dei costi indivisibili. Si applica a tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le superfici dove si producono rifiuti speciali, dimostrandone l'avvenuto smaltimento		
Criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani	Sono eliminati i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani (Art. 195 co. 2 lett. e) D.Lgs. 152/06): gli attuali criteri, che prevedono la non assimilabilità dei rifiuti prodotti nelle aree produttive o nelle strutture di vendita con superfici superiori a determinati limiti, dovranno essere sostituiti da appositi decreti	**Art. 14 comma 46**	
Disposizioni in materia di accise	Viene previsto l'aumento delle accise che sono fissate nelle nuove misure di: • benzina e benzina con piombo: € 704,20 per mille litri • gasolio usato come carburante: € 593,20 per mille litri • GPL: € 267,77 per mille chili • Gas naturale per autotrazione: € 0,00331 per metro cubo A seguito degli aumenti introdotti viene tuttavia previsto il rimborso del maggior onere derivante dall'aumento del gasolio per le seguenti categorie: • Soggetti esercenti attività di trasporto merci (Art. 5, c. 1, D.L. 452/2001) con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate • Enti pubblici e imprese pubbliche esercenti l'attività di trasporto pubblico locale • Imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale • Enti pubblici e imprese esercenti trasporto a fune di persone Il rimborso può venire effettuato anche in compensazione a seguito della presentazione di apposita	**Articolo 15**	**6/12/2011**

	dichiarazione ai competenti uffici dell'agenzia delle Dogane. A decorrere dal 1/1/2013, le aliquote delle accise saranno ulteriormente aumentate per benzina e benzina con piombo (a € 704,70 per mille litri) e per gasolio usato come carburante (a € 593,70 per mille litri).		
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei	Sono previsti aumenti relativamente: • Alla tassa automobilistica (bollo) relativa alle cosiddette "auto di lusso" • Ai diritti di stazionamento dovuti da navi e imbarcazioni da diporto nazionale ed estere Viene inoltre istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati. <u>Auto di lusso</u> Alla tassa automobilistica gravante sulle autovetture e sugli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è applicata un'addizionale erariale in misura pari a € 20, per ogni chilowatt (KW) di potenza del veicolo eccedente i 185 (corrispondente a 252 cavalli). La suddetta disposizione amplia l'ambito di applicazione del D.L. 98/2011 che incideva sui veicoli di potenza superiore a 225 KW e ne incrementa il prelievo fiscale da 10 a 20 € per KW. Le modalità di pagamento sono quelle indicate dal D.M. 7/10/2011: i soggetti interessati dovranno provvedere al versamento del "superbollo" entro il termine previsto per il pagamento della tassa automobilistica relativa al 2012 (e anni seguenti) utilizzando il modello F24 – elementi identificativi. <u>Diritto di stazionamento</u> I proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, sono tenuti al pagamento della tassa di stazionamento qualora le stesse	**Articolo 16**	**1/1/2012** **1/5/2012**

	stazionino in porti marittimi nazionali o navighino o siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati. La tassa di stazionamento è calcolata per ogni giorno o frazione di giorno sulla base della lunghezza dello scafo (da un minimo di € 5 per unità tra 1 10,01 e i 12 metri a un massimo di € 703 per unità da diporto con lunghezza superiore a 64 metri). Per le unità con scafo fino a 12 metri, utilizzate dai proprietari residenti come mezzi ordinari di locomozione nei comuni delle isole minori e nella laguna di Venezia e per le barche a vela con motore ausiliario, la tassa è ridotta alla metà. Sono esenti, tra le specifiche ipotesi previste dalla disposizione in commento, le unità da diporto possedute ed utilizzate da Enti ed associazioni di volontariato esclusivamente per fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. Le modalità e i termini di versamento saranno stabiliti con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate <u>Aeromobili privati</u> I proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di aeromobili privati (aeroplani, idrovolanti e anfibi), immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto presso l'ENAC, sono tenuti al pagamento della nuova imposta erariale determinata in base al peso massimo al decollo (da un minimo di € 1,50 al chilo a un massimo di € 7,55 al chilo oltre i 10.000 chili). Per gli elicotteri l'imposta erariale è dovuta in misura doppia di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso. Per gli alianti, i motoalianti, gli autogiri e gli aerostati, l'imposta erariale è dovuta per un importo fisso pari a € 450,00.		

	Sono previste particolari esenzioni. Le modalità di versamento saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate.		
Canone RAI	Disposizione finalizzata alla verifica del pagamento del canone di **abbonamento radiotelevisivo speciale**: coloro che detengono apparecchi per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto, sono tenuti a stipulare un contratto di **abbonamento speciale**. **Ora**, in base a quanto previsto dal DPR 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi) **le imprese e le società** devono indicare, nella dichiarazione dei redditi, il numero di abbonamento speciale alla Radio o alla Televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, e gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi.	**Articolo 17**	**06/12/2011**
Clausola di salvaguardia	Con tale disposizione vengono superati gli effetti dell'art. 40 del D.L. 98/2011 che aveva previsto, nel 2012 nel 2013, tagli dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale in assenza della riforma fiscale. In assenza della predetta condizione e con le medesime finalità di copertura, viene ora conseguentemente previsto l'aumento di due punti delle aliquote IVA del 21% e del 10%. Pertanto dal 1/10/2012 al 31/12/2013 potrebbero essere applicate aliquote IVA pari al 23% (aliquota ordinaria) e al 12% (aliquota ridotta per particolari beni e servizi). Viene inoltre già prevista la possibilità di aumentare	**Articolo 18**	**1/10/2012**

	ulteriormente le suddette nuove aliquote di 0.50 punti percentuali a decorrere dal 1/1/2014.		
Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori "scudati"	L'Art. 19 contiene due importanti disposizioni finalizzate a recuperare gettito: • Imposta di bollo su strumenti finanziari • Imposta sulle attività "scudate" <u>Imposta di bollo</u> La disposizione interviene modificando nuovamente la disciplina della tassazione sul bollo per strumenti finanziari e sostituendo le disposizioni introdotte dall'art. 23 del D.L. 98/2011. Di fatto viene: • Introdotta una imposizione su base proporzionale pari allo 0,1% annuo per il 2012 e allo 0,15% annuo dal 2013 • ampliata la base imponibile ricomprendendovi anche i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito. Dalla disposizione in esame sono esclusi i fondi pensione e i fondi sanitari. L'imposta di bollo viene applicata in riferimento ad ogni comunicazione che gli intermediari finanziari inviano alla propria clientela in riferimento a prodotti e strumenti finanziari sottoscritti. La stessa viene conteggiata in riferimento al valore di mercato dello strumento finanziario alla data di riferimento della comunicazione o, in assenza, al valore nominale o di rimborso. Qualora le comunicazioni siano inviate periodicamente, l'imposta dovuta è rapportata al periodo rendicontato. La comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta all'anno. L'imposta annua è dovuta nella misura minima di € 34,20 e nella misura massima di € 1.200.	**Articolo 19**	**1/1/2012**

	Per gli intermediari finanziari che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale, la percentuale dell'acconto riferita a questa fattispecie è ridotta al 50% solo per la scadenza del 30/11/2012. <u>Imposta sulle attività "scudate"</u> Viene previsto un prelievo sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione a seguito delle disposizioni di cui: • agli Artt. 12 e 15 del D.L. 350/2001 • all'Art. 13 bis del D.L. 78/2009. Sulle suddette attività, sarà applicata, da parte degli intermediari finanziari, un'imposta straordinaria dell'1,5%. L'imposta è dovuta anche in riferimento alle attività dismesse e che sono state prelevate, in tutto o in parte, dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione. Il versamento dell'imposta sarà effettuato in due rate di pari importo scadenti il 16 febbraio 2012 e il 16 febbraio 2013. Il mancato versamento comporta l'applicazione di una sanzione di ammontare pari all'importo non versato.		
Soppressione INPDAP ENPALS	L'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 6 dicembre 2012 e le relative funzioni sono attribuite all' INPS, Il provvedimento è conseguente al processo di armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché ala necessità di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale., Le risorse degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS: con specifici decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la	**Articolo 21, commi 1-9**	**06/12/2012**

	semplificazione, da approvare entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura degli Enti soppressi (dal 31 marzo 2012). Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al punto precedente, l'INPS deve razionalizzare l'organizzazione e le procedure. conseguenti alla soppressione degli Enti.		
Soppressione dell'Agenzia per la regolazione in materia di acqua, dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e dell'Agenzia del settore postale	Vengono soppressi: - l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni sono trasferite al Ministero dell'ambiente, ad eccezione di quelle sulla regolazione e sulla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici che sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas; - l'Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni sono trasferite al Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente Infine viene soppressa la Commissione nazionale di Vigilanza in materia di risorse idriche, che era stata già abrogata per essere sostituita dall'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ma che continuava ad operare in attesa della nomina dei nuovi componenti.	**Articolo 21, commi 13-21**	**6/12/2011**
Flessibilità in uscita ed incentivazioni	Viene incentivato il proseguimento dell'attività lavorativa fino all'età dei 70 anni per i lavoratori in possesso dei requisiti minimi per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia (a regime, in presenza di un'anzianità minima contributiva di 20 anni e di un'età pensionabile non inferiore a 66 anni). A favore dei lavoratori che si avvalgono di detta flessibilità viene garantita la stabilità del posto di lavoro ai sensi dell'art. 18, legge n. 300/70 fino al raggiungimento del limite massimo di flessibilità.	**Articolo 24, comma 4**	
Lavori usuranti	Per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavorazioni usuranti di cui al dlgs n. 67/2011) viene conservata, in via strutturale, la possibilità di accedere	**Articolo 24, comma 17**	

<table>
<tr><td></td><td>al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote con un’anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. I requisiti sono comunque rideterminati in modo da mantenere il beneficio massimo di anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori nel limite di 3 anni. Il decreto non interviene invece sugli obblighi di comunicazione dei datori di lavoro, che restano quelli fissati da ultimo dal D.M. 20 settembre 2011.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Contributo di solidarietà personale di volo</td><td>È prevista l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

L’ammontare della misura del contributo di solidarietà è definita dalla Tabella A (vedi sotto) con riferimento ai pensionati e ai lavoratori dell’

- ex Fondo trasporti,
- ex Fondo elettrici,
- ex Fondo telefonici,
- ex Inpdai
- del Fondo volo,

in ragione del periodo di iscrizione al 31 dicembre 1995.

Allegato1

TABELLA A - Contributo di solidarietà

<table>
<tr><td>Anzianità contributive al 31/12/1995</td><td>da 5 a fino a15 anni</td><td>oltre 15 fino a 25 anni</td><td>Oltre 25 anni</td></tr>
<tr><td>Pensionati</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ex Fondo trasporti</td><td>0,3%</td><td>0,6%</td><td>1,0%</td></tr>
<tr><td>Ex Fondo</td><td>0,3%</td><td>0,6%</td><td>1,0%</td></tr>
</table>
</td><td>Articolo 24, comma 21</td><td>1/1/2012</td></tr>
</table>

	elettrici					
	Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%		
	Ex Inpdai	0,3%	0,6%	1,0%		
	Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%		
	Lavoratori					
	Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%		
	Ex Fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%		
	Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%		
	Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%		
	Fondo volo	0,5%	0,5%	0,5%		
Aumento delle aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti	Previsto un aumento delle aliquote contributive dovute da Artigiani e Commercianti pari ad uno 0,3% annuo a partire dal 01/01/2012 fino al raggiungimento del 22% (2018). Per gli esercenti attività commerciali, fino al 2013, è dovuto anche l'ulteriore 0,09% destinato al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività.				**Articolo 24, comma 22**	**01/01/2012**
Aliquote lavoratori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni	Revisione dell'ammontare dei contributi dovuti dai lavoratori coltivatori diretti mezzadri e coloni iscritti alle relative gestioni autonome dell'Inps. L'ammontare dei contributi per le suddette categorie è predeterminato dall'INPS sulla base di 4 fasce di reddito convenzionale, nell'allegato 1, tabelle B e C, al decreto 201/2011, sono riportate le nuove aliquote da applicare.				**Articolo 24, comma 23**	**01/01/2012**
***Casse* previdenziali privatizzate**	Le casse di previdenza private di cui al DLgs 509/1994 e DLgs. 103/1996, entro il 31/03/2012 devono provvedere ad adottare idonee misure al fine di garantire l'equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche per un arco temporale di 50 anni. Le delibere adottate sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, i quali devono				**Articolo 24, comma 24**	Entro il 31/03/2012

	esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso il termine del 31/03/2012 senza che si sia provveduto all'adozione del provvedimento o in caso di parere negativo dei Ministeri, con decorrenza 01/01/2012 si applicano: . le disposizioni del comma 2 dell'art. 24 (vale a dire dal 01/01/2012 con riferimento alle anzianità contributive maturate da tale data è adottato il sistema di calcolo contributivo); . un contributo di solidarietà a carico dei pensionati nella misura dell'1%, per gli anni 2012 e 2013.		
Estensione tutele prestazioni temporanee ai professionisti Gestione separata	Estensione della tutela in materia di malattia e maternità ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata presso l'INPS che non siano titolari di pensione o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, vale a dire coloro che versano l'aliquota piena attualmente pari al 26,00% maggiorata dello 0,72%.	**Articolo 24, comma 26**	**01/01/2012**
Fondo per occupazione giovanile e femminile	È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Con successivi decreti interministeriali (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell'economia e delle finanze) saranno definiti i criteri e lemodalità istitutive. La norma non prevede un termine per l'adozione dei decreti interministeriali di attuazione. Il fondo è finanziato con 200 milioni di euro per l'anno 2012 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.	**Articolo 24, comma 27**	
Commissione di esperti per nuove modalità di accesso graduale al pensionamento e decontribuzione	È prevista la costituzione di una Commissione incaricata di svolgere entro il 31 dicembre 2012 un'analisi su: - possibili ed ulteriori forme di	**Articolo 24, comma 28**	

parziale per i giovani	gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal decreto 201/2011. - eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi, in particolare a favore delle giovani generazioni		
Disposizioni in materia riordino ammortizzatori sociali	Il comma 30 prevede la promozione da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2011, di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. Ai fini del riordino l'articolo 46 della L. 183/2010 (cd. "collegato lavoro") ha riaperto i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247. Il nuovo termine per l'esercizio delle richiamate deleghe è fissato al 24 novembre 2012.	**Articolo 24, comma 30**	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - TFR di importo elevato	I trattamenti di fine rapporto per dipendenti e collaboratori/amministratori di importo eccedente un milione di euro sono esclusi dalla tassazione separata (art. 19, Tuir): le somme che eccedono il limite rientrano nel reddito complessivo e sono soggette ad Irpef ordinaria e relative addizionali. La disposizione si applica in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati ad amministratori di società di capitali	**Articolo 24, comma 31**	Il regime è entrato in vigore il 6 dicembre 2011, ma si applica retroattivamente alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione sia sorto dal 1° gennaio 2011
Concorso alla manovra delle regioni	Dall'anno d'imposta 2011, l'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef sale dallo 0,9% all'1,23%. L'incremento si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Per lavoratori dipendenti e pensionati, la novità avrà effetti sul conguaglio di fine anno 2011 e i maggiori importi saranno trattenuti con modalità rateale a partire dalla	**Articolo 28, commi 1- 6**	Il regime è entrato in vigore il 6 dicembre 2011, ma ha effetti per l'intero periodo di imposta 2011

	busta paga di gennaio 2012; per i restanti contribuenti l'impatto è differito a giugno 2012, ossia al momento del versamento a saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi		
Esercizi commerciali	Completa libertà di orario, su tutto il territorio nazionale, per tutti gli esercizi commerciali. Superato il vincolo della sperimentazione e il limite per i soli esercizi situati nei comuni turistici e città d'arte. Vengono eliminati tutti i tipi di contingentamento all'apertura di esercizi commerciali, in nome di principi generali di libertà di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi. A tali principi dovranno adeguarsi le normative regionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Rimangono naturalmente applicabili i limiti all'attività economica relativi alla tutela della salute, dei lavoratori, ambiente e beni culturali	**Articolo 31**	90 giorni dalla conversione
Farmacie	Viene estesa la vendita dei farmaci di fascia "C" agli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f) del D.lgs 114/1998 (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture) situati nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e comunque al di fuori delle aree rurali. Per farmaci di fascia "C" si intendono quelli con prescrizione medica ma senza rimborso dal SSN. I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle parafarmacie e corner verranno fissati con decreto del ministero della salute, adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame. La vendita di questi medicinali dovrà avvenire in reparti appositi, con accesso limitato del pubblico.	**Articolo 32**	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto
Soppressione delle limitazioni all'esercizio delle attività professionali	Sul fronte delle professioni sono state approvate due importanti misure: - abrogazione automatica degli Ordini che entro il 13 agosto 2012 non avranno uniformato i loro	**Articolo 33**	**Entro il 13 agosto 2012**

	ordinamenti ai principi di riforma contenuti nel DL 138/2011 poi convertito nella L. 148/2011; - il tirocinio per l'accesso alla professione è stato ridotto a 18 mesi complessivi.		
Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante	L'attività economica è basata sul principio delle libertà di accesso, svolgimento e organizzazione, pertanto sono eliminate le restrizioni previste dalle normative nazionali, regionali e comunali e cioè: -divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica o solo all'interno di un'altra; -imposizione di distanze minime tra attività; -divieto di esercizio di attività in più sedi; -limitazioni all'esercizio di un'attività per alcune categorie o divieto per altre categorie; -obbligo di avere una determinata natura giuridica; -imposizione di prezzi minimi; -obbligo di fornire servizi complementari alla propria attività. Nel caso in cui determinate attività richiedano ancora l'autorizzazione all'esercizio, questa deve essere motivata da un principio superiore di interesse generale, costituzionalmente rilevante. La dimostrazione di requisiti professionali deve essere fatta con autocertificazione e l'attività può essere iniziata subito. Restano salvi i controlli della P.A. successivi all'inizio dell'attività. Sono esclusi da questa liberalizzazione, le professioni, i servizi finanziari e i servizi di comunicazione.	**Articolo 34**	6/12/2011
Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari	E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e a coloro che sono ai vertici organizzativi, di imprese o gruppi di imprese operanti nei settori credito, assicurativo e finanziario di assumere incarichi analoghi in imprese o gruppi di imprese concorrenti. Il comma 2	**Articolo 36**	**6/12/2011**

	definisce "imprese o gruppi di imprese concorrenti" quelle che operano nei medesimi settori di prodotto e aree geografiche e con e quali non vi siano rapporti di controllo.		
Liberalizzazione del settore dei trasporti	Con l'emanazione di uno o più regolamenti è prevista la liberalizzazione dei trasporti con riferimento al settore ferroviario, aereo e marittimo.	**Articolo 37**	Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del DL 201/2011.
Patrimonializzazione dei Confidi	La norma, in deroga alle disposizioni di legge sui divieti o limiti alle partecipazioni, consente alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni, ad enti pubblici e privati, la possibilità di acquistare partecipazioni al capitale sociale di confidi e banche cooperative di garanzia collettiva fidi. Tale partecipazione deve, però, essere minoritaria: le piccole e medie imprese socie devono disporre di almeno il 50%+1 dei voti esercitabili in assemblea e la nomina dei componenti degli organi di funzione con supervisione strategica e di gestione deve essere riservata all'assemblea.	**Articolo 39, comma 7**	**6/12/2011**
Semplificazione registrazione clienti strutture recettizie	Gli addetti delle strutture ricettive dovranno comunicare i nomi degli alloggiati, alla Questura competente per territorio, solo con mezzi informatici o telematici secondo le modalità introdotte da un decreto del Ministero dell'interno sentito il Garante delle Privacy (modifica articolo 109 TULPS).	**Articolo 40, comma 1**	**6/12/2011**
Codice privacy	Sono soppresse le parole "persona giuridica, ente od associazione" presenti nelle definizioni di "dato personale" (art. 4.1, lett. b del Codice della privacy), di "interessato" (art. 4.1, lett. i), di ambito applicativo del Codice (art. 5.3-bis, abrogato) e di trasferimenti consentiti in paesi terzi (art. 9.1, lett. h). Il Codice della protezione dei dati personali ora tutela solo i diritti delle persone fisiche. Le persone giuridiche hanno mantenuto gli	**Articolo 40, comma 2**	**6/12/2011**

	obblighi verso le persone fisiche		
Permesso di soggiorno lavoratori stranieri	In attesa del rilascio oppure del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio nazionale e svolgere temporaneamente attività lavorativa. Ciò è possibile fino ad una eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza che indica l'esistenza di motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e che deve essere notificata anche al datore di lavoro. L'attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno è ammessa alle seguenti condizioni: a) la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno oppure la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è stata presentata nei seguenti termini: almeno sessanta giorni prima della scadenza oppure entro sessanta giorni dalla scadenza del permesso stesso; b) la ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è stata rilasciata dal competente ufficio. (D.Lgs n. 286/1998, art. 5, inserito nuovo comma 9-bis)	**Articolo 40, comma 3**	**6/12/2011**
Registro lavoratori	A decorrere dal 6 dicembre 2011, il Libro unico del lavoro non deve più essere compilato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento ma entro la fine del mese successivo. Il decreto interviene sull'art.39, c.3 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sostituendo le parole "entro il giorno 16" con le parole "entro la fine". Il nuovo testo risulta pertanto il seguente: "Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro	**Articolo 40, comma 4**	**6/12/2011**

	la fine del mese successivo". Come detto, la modifica è già operativa, per cui il Lul relativo al mese di novembre 2011 potrà essere elaborato entro il 31 dicembre 2011. Si segnala tuttavia che ciò non incide sugli altri obblighi connessi alle registrazioni effettuate sul Lul: - versamento entro il 16 dicembre, dei contributi relativi al mese di novembre; - consegna ai lavoratori del prospetto di paga di cui alla legge n.4/1953, al momento della corresponsione della retribuzione. La modifica incide invece, in modo positivo per le imprese, sui tempi di verifica degli organi ispettivi: dal 6 dicembre il Lul potrà infatti essere verificato solo dopo il termine del mese successivo a quello di riferimento.		
Bonifica siti inquinati e relativa realizzazione opere	Il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza può essere ora articolato per fasi progettuali distinte per rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Questo solo in situazioni di superamento dei valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) dei contaminanti presenti nel sito e se gli interventi sono particolarmente complessi (per la natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche o per l'estensione dell'area interessata). - La messa in sicurezza operativa deve garantire una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedire un'ulteriore propagazione dei contaminanti per tutti i siti contaminati, non solo per i casi "con attività in esercizio" come era prima previsto. - E' ora possibile autorizzare anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, a determinate condizioni.	**Articolo 40, comma 5**	**6/12/2011**
Imprese	Semplificazione relativa alle attrezzature delle imprese di	**Articolo 40, comma 6**	**06/12/2011**

autoriparazione	autoriparazione: abrogato il DM 30/07/1997, n. 406 che riportava un elenco di attrezzature suddivise per specializzazioni (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista) alle quali si dovevano adeguare le imprese. Come conseguenza diretta di tale abrogazione, le imprese di autoriparazione non saranno più obbligate a dotarsi delle attrezzature previste nel DM 406/1997, ma **potranno scegliere liberamente le strumentazioni necessarie alla loro attività.**		
Semplificazione sui Composti Organici Volatili-COV	Poiché sono previsti limiti massimi di COV per la vendita di pitture e vernici e di prodotti vernicianti per carrozzerie (D. Lgs. 161/2006), la semplificazione ora consiste nell'escludere dalla definizione di "immissione sul mercato" la messa a disposizione del prodotto ai consumatori finali. Continuano invece a rientrare nella definizione le attività di messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, i grossisti e i rivenditori, e l'importazione nell'UE.	**Articolo 40, comma 7**	
Smaltimento rifiuti speciali pericolosi e a rischio infettivo - semplificazione per alcune attività	I soggetti che svolgono attività di servizio alla persona (estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure) che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli in conto proprio (al massimo 30 kg/giorno), fino agli impianti di smaltimento autorizzati (termodistruzione o altro punto di raccolta). L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico e di comunicazione al Catasto rifiuti, tramite il MUD si intendono assolti, anche per il trasporto in c/p, con la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. I formulari si gestiscono e conservano presso la sede di questi soggetti, in modo idoneo per permetterne i controlli.	**Articolo 40, comma 8**	
Disposizioni in materia	È prevista l'abrogazione di una	**Articolo 44**	**06/12/2011**

di appalti pubblici	disposizione del "Codice Appalti" (art. 81, co. 3-bis, del D.lgs. n. 163/2006). L'offerta migliore non sarà più determinata al netto delle spese per il costo del personale, valutato in base ai minimi salariali definiti nei CCNL e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Comunque restano vigenti le altre norme che intervengono sui costi del lavoro e della sicurezza negli appalti: valore economico dell'appalto adeguato al costo del lavoro e della sicurezza; divieto di assoggettare a ribasso d'asta i costi della sicurezza; nessuna deroga ai trattamenti salariali minimi; non ammettere offerte basse in modo anomalo, se questo è dovuto a deroghe in materia di lavoro e sicurezza; ecc.		